L'Avv. (omissis), con richiesta di parere del (omissis), chiede "se l'art. 17 co 2 L. 152/2001 (nuova disciplina per gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale) vieti agli avvocati di espletare l'attività di informazione, assistenza, consulenza e tutela in favore dei propri assistiti, per il conseguimento di prestazioni previdenziali presso l'INPS e l'INAIL, ovvero se tale attività sia di esclusiva competenza degli istituti di patronato".

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

La legge 30 marzo 2001 n. 152 ("Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale"), in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 18, 31 secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto private che svolgono un servizio di pubblica utilità.

dispone che detti istituti esercitino L'art. (funzioni) l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, dei singoli cittadini dei italiani, stranieri ed apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

In forza dell'art. 17 (divieti e sanzioni) è fatto espresso divieto:

a) agli istituti di patronato di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli 'operatori' individuati dall'art. 6, (lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici presso comandati detti istituti е collaboratori volontari occasionali esclusivamente per lo svolgimento dei compiti informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti ed agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazione);

b) alle agenzie private ed ai singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1, nelle materie ivi indicate.

In conformità a quanto già rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 17 del 20 gennaio 1970 in riferimento alla previgente disciplina (art. 1 D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561 sul 'Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale'), dalla lettura e dalla ratio della norma vigente non si evince alcuna attribuzione in via esclusiva agli istituti di patronato delle attività di informazione, assistenza, consulenza e tutela in favore dei propri assistiti, per il conseguimento di prestazioni previdenziali presso l'INPS e l'INAIL e conferma ne è il disposto del secondo comma dell'art. 17 che prescrive il divieto della sola di 'mediazione' da parte di agenzie attività private procacciatori e non dell'esercizio dell'attività di assistenza in suddette materie da parte di soggetti diversi dai predetti istituti di patronato.

Ritiene

che l'attività di informazione, assistenza, consulenza e tutela per il conseguimento di prestazioni previdenziali presso l'INPS e l'INAIL non sia di competenza esclusiva degli istituti di patronato e di assistenza sociale e che l'art. 17 della legge 152/2001 non prescriva alcun divieto all'esercizio di tale attività da parte degli avvocati.

Art. 17 co. 2 L. 152/2001: Patronati - esercizio esclusivo - esclusione